



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 585/13/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ' EDE EDITORIALE S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 13 E 21 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 28/13/ISP

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 ottobre 2013;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25, recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione"* come da ultimo modificata con delibera n. 556/12/CONS del 21 novembre 2012;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"* che ha abrogato la delibera n. 435/01/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera dell'Autorità n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 e, in particolare, l'allegato A recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che in data 4 luglio 2012 si sono concluse, su tutto il territorio nazionale, le operazioni di definitivo spegnimento degli impianti televisivi in tecnica analogica;

CONSIDERATO che, al fine di innalzare il grado di corrispondenza tra i dati dichiarati al Catasto e le effettive condizioni di esercizio delle reti di diffusione operanti sul territorio nazionale, si è provveduto ad invitare le imprese, con impianti in tecnica analogica dichiarati al Catasto allo stato "attivo", ad aggiornare lo stato degli stessi, rappresentando, altresì, che il mancato aggiornamento avrebbe costituito fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 24 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

VISTE le note del 20 febbraio 2013 e del 15 aprile 2013 con le quali l'Ufficio Registro degli operatori di comunicazione invitava la società "Ede - Editoriale delle Eolie S.r.l." a trasmettere la comunicazione annuale telematica 2012, relativa all'anno 2011, e ad aggiornare i dati concernenti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze;

CONSIDERATO che la predetta società non ha riscontrato le citate note e non ha effettuato le predette comunicazioni al Registro ed al Catasto nei termini prescritti;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo Registro e Co.re.com n. 28/13/ISP del 28 giugno 2013, notificato in data 19 luglio 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982 n. 890 e s.m.i., con il quale veniva contestata alla società "Ede - Editoriale delle Eolie S.r.l." – c.f. 01563140837 – con sede legale in Lipari (ME), alla Via Marina Garibaldi – frazione Canneto, iscritta al Registro degli operatori di comunicazione al n. 7404, la violazione degli articoli 11, 13 e 21 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2012 nonché ad aggiornare i dati concernenti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché di motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna delle due violazioni contestate, nella misura del minimo edittale, corrispondente complessivamente ad un totale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione delle prescritte comunicazioni ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Catasto Nazionale delle Frequenze ed al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto ad aggiornare la propria posizione al Catasto Nazionale delle Frequenze ed al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse risultano tali da ritenersi non compromesse dall'adozione di una sanzione pari al minimo edittale per ciascuna violazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla "Ede - Editoriale delle Eolie S.r.l." – c.f. 01563140837 – con sede legale in Lipari (ME), alla Via Marina Garibaldi – frazione Canneto, di pagare la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione degli artt. 11, 13 e 21 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2012 nonché ad aggiornare i dati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

concernenti gli impianti di radiodiffusione televisiva in tecnica analogica dichiarati al Catasto nazionale delle frequenze;

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 13 e 21 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

INGIUNGE

alla società "Ede - Editoriale delle Eolie S.r.l." di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 585/13/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 585/13/CONS".

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani